



CONVERSIONE DEL C.D. “DECRETO OMNIBUS” LE NOVITÀ FISCALI E TRIBUTARIE PER GLI ENTI LOCALI

Con Legge del 7 ottobre 2024 n. 143 è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge del 9 agosto 2024 n. 113 recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, il cosiddetto “**DECRETO OMNIBUS**”. Nella circolare normativa n. 43/2024 sono state affrontate le disposizioni di interesse degli enti locali per quanto attiene la contabilità pubblica. Nella presente si darà conto delle novità di interesse fiscale quali il c.d. “bonus Natale”, ma anche le modifiche alla base imponibile di tributi locali (quali IMU ed addizionali Irpef) o, in misura indiretta, in tema IVA.

IL “BONUS NATALE”

L’art. 2 prevede un’indennità una tantum di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti, da erogare unitamente alla tredicesima mensilità (c.d. “Bonus Natale”).

Requisiti: l’indennità spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- ✓ **reddito complessivo**, nel periodo d’imposta 2024, non superiore a **28.000 euro**;
- ✓ **imposta linda** determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR (ovvero la c.d. “**capienza**”);
- ✓ avere un **figlio fiscalmente a carico**, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art 12, c. 2, del TUIR, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale (art. 2 D.L. 167/2024).

Cumulo: Il comma 2bis prevede l’impossibilità di cumulare il bonus se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76/2016) sono lavoratori dipendenti. L’importo si cumula nel caso di genitori non coniugati e non conviventi (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti.

Definizioni:

- in merito alla nozione di coniuge, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, c. 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro).

Modalità: l’importo è pari a 100 euro, erogato una tantum, da rapportare al periodo di lavoro dipendente nell’anno 2024 (giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente, con nessuna decurtazione in caso di part time). L’indennità può essere riconosciuta in due modalità:

- in busta paga, unitamente alla **tredicesima mensilità**, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore. Si ricorda che gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno (art. 5 CCNL 9 maggio 2006).
- in sede di **dichiarazione dei redditi** relativa all’anno d’imposta 2024, in particolar modo nel caso di assenza di sostituto di imposta o di compensi non soggetti a ritenute.

Recupero: il datore di lavoro deve riconoscere l’indennità e recuperarla tramite compensazione in F24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità (codice “174E” in caso di F24EP). Successivamente, verifica in sede di conguaglio la spettanza e, in difetto, procede al recupero. In ogni caso, in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere restituita l’indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.



Sulla materia si segnalano gli interventi dell’Agenzia delle entrate, prima con la Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, che ne ha chiarito ambito applicativo ed adempimenti posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro, poi con la Risoluzione del 13 novembre 2024 n. 54, che ha istituito i codici tributo per il recupero, tramite compensazione in F24, dell’importo riconosciuto dai sostituti di imposta ed infine la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024 per tener conto delle modifiche apportate dal D.L. 167/2024.



IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF ED ADDIZIONALI – NUOVI RESIDENTI E FRONTALIERI IN SVIZZERA

Gli artt. 2 e 6 del D.L. "Omnibus", rispettivamente:

- modificano il regime della "flat tax" per i nuovi residenti (art. 24-bis c. 2 del TUIR) aumentando da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali locali e delle imposte sostitutive sui redditi di fonte estera) da applicare per ciascun periodo di imposta sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche neo-residenti in Italia, nel caso in cui opti per il regime fiscale speciale e forfetario (a prescindere dall'importo dei redditi percepiti);
- introducono un nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati "nuovi frontalieri", con l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali. L'imposta è pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, convertiti in euro in base al cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. L'opzione si esercita in dichiarazione dei redditi; il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Sono interessati i lavoratori residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli Allegati 1 e 2 allo stesso DL, che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

IRRILEVANZA CATASTALE DEGLI ALLESTIMENTI MOBILI IN STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO ED AGGIORNAMENTO DELLA RENDITA

L'art. 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio roulotte, case mobili, caravan) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.

Di conseguenza, è incrementato, sempre dal 1° gennaio 2025, il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate, destinate al pernottamento degli ospiti, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto. L'incremento è fissato in misura forfettaria:

- 85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti

Modalità di aggiornamento: gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto devono presentare, entro il 15 giugno 2025, gli atti di aggiornamento della mappa catastale e della rendita catastale (DOCFA). Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del R.D. 13 aprile 1939, n. 652. Ove non vi provvedono, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono di presentare gli atti e, in caso di inottemperanza entro 90 giorni, vi provvedono d'ufficio (v. articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Efficacia della rendita: ai sensi del comma 6, limitatamente all'anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all'aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025 (anche ai fini dell'IMU, in deroga all'art. 1 c 745 della L. 160/2019).

MODIFICA IVA IN MATERIA DI SPORT ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Si segnalano gli artt. 3 e 5, commi 1-3 che, rispettivamente:

- applicano l'esclusione IVA per alcune operazioni effettuate a titolo oneroso dagli enti associativi nei confronti dei soci da parte anche alle società sportive dilettantistiche (in virtù del disposto dell'art. 90 co. 1 della L. 289/2002 che estende in modo generale a tali enti le disposizioni tributarie previste per le associazioni sportive);
- introducono l'aliquota IVA del 5% per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impariti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali e nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'IVA (nuovo n. 1-septies nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972);
- fino all'applicazione dell'art. 5 co. 15-quater del D.L. 146/2021, attualmente fissata all'1° gennaio 2025, che, per uniformare la disciplina nazionale a quella europea, abroga il regime di esclusione IVA previsto dall'art. 4 DPR 633/1972, prevedendo nuove ipotesi di esenzione.



- **10-18 DICEMBRE 2024 (termine indicativo):** erogazione 13a mensilità con l'inclusione del Bonus Natale per i soggetti che ne hanno fatto domanda;
- **15 GIUGNO 2025:** presentazione atti di aggiornamento catastale per gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto.

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

FINANZA PUBBLICA	CONTABILITÀ PUBBLICA	CONTROLLI INTERNI	REVISIONE CONTABILE	FISCALE	TRIBUTI LOCALI
PERSONALE	AMMINISTRATIVO	SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI	SERVIZI PUBBLICI LOCALI	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	LAVORI PUBBLICI